

Decreto n. 11 Prot. n.1864/C10

Bologna, 20/02/2014

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO	il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico
	delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
	di ogni ordine e grado;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 con il quale sono stati attivati i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS) di cui al D.M. 249/2010, art. 15 commi 1 ter e 16 bis;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22/11/2013 del Capo Dipartimento per l'Istruzione, che disciplina le modalità di attivazione ed organizzazione dei corsi PAS;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto interdipartimentale, che indica i criteri di ripartizione degli aspiranti in più anni accademici, nel caso in cui la capacità ricettiva degli Atenei sia insufficiente rispetto al numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti;

VISTI i propri decreti n. 6 del 31/01/2014 e n. 7 del 4/2/2014 con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli aspiranti ammessi alla frequenza dei percorsi abilitanti e gli elenchi di coloro i quali sono stati esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti;

VISTO il proprio decreto n. 9 del 12/02/2014 con il quale gli aspiranti ammessi sono stati assegnati alle sedi universitarie della regione Emilia-Romagna, in particolare per quanto riguarda gli aspiranti della classe di concorso A033, attivata presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia;

VISTE le istanze di partecipazione ai suddetti PAS, presentate ai sensi dell'art. 3 del suddetto D.D.G. n. 58/2013, nelle quali sono stati autocertificati i servizi prestati e le abilitazioni possedute dagli aspiranti;

PRESO ATTO che per la classe di concorso A033 l'Università di Modena e Reggio Emilia ha comunicato l'impossibilità di accogliere tutti gli aspiranti aventi titolo in un unico anno accademico e che pertanto sarà necessario suddividere i corsi in tre anni accademici;



PRESO ATTO dunque della necessità di formulare, per le ragioni di cui sopra, un elenco graduato degli aspiranti ammessi ai PAS per la classe di concorso A033 nella regione Emilia-Romagna, al fine di determinare l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi;

CONSIDERATO che il summenzionato art. 2, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22/11/2013 del Capo Dipartimento per l'Istruzione dispone che "l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie d'istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la parte concernente l'anzianità d'insegnamento. A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.";

CONSIDERATO che è vacante il posto di funzione dirigenziale generale di Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane del Ministero del 10 dicembre 2013 (in corso di registrazione) con cui è stato conferito allo scrivente, dirigente amministrativo, incarico di direzione dell'Ufficio I, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

DECRETA

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, è pubblicato l'elenco degli aspiranti ammessi alla partecipazione ai corsi abilitanti speciali per la classe di concorso A033 Educazione tecnica nelle scuole medie, graduato secondo i criteri di ripartizione previsti dal suddetto articolo. Tale elenco, compilato al fine di determinare l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi, costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1).
- 2. Sulla base della ricettività comunicata dall'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, la suddivisione degli aspiranti per quanto riguarda la frequenza dei corsi è determinata nel numero di 70 nell'a.a. 2013/14, 70 nell'a.a. 2014/15, 70 nell'a.a. 2015/16.
- 3. Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, anche a seguito dei controlli d'ufficio sulle autocertificazioni prodotte dagli aspiranti, si procederà all'esclusione dei candidati, con provvedimento motivato da notificare anche agli Atenei ed alle istituzioni AFAM interessate.



Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Vice Direttore Generale Stefano Versari

Al sito Internet

Al MIUR - Capo Dipartimento per l'Istruzione

Al MIUR - Capo Dipartimento per l'Università

Al MIUR –Dipartimento per l'Istruzione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico – Ufficio III

Al MIUR – Dipartimento per l'Università – Dir. Gen. per l'Università, lo studente ed il diritto allo studio universitario – Ufficio V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Agli Atenei ed alle Istituzioni A.F.A.M.

Agli Uffici di Ambito territoriale

Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola